

Legge regionale 03 marzo 1998 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

Art. 16

(Attività di vigilanza dell'ARPA)

- 1.** Ai sensi dell' articolo 2 bis del decreto legge 496/1993, come aggiunto dalla legge di conversione 61/1994, nell' espletamento delle attività tecniche di controllo e di vigilanza di cui alla presente legge il personale dell'ARPA accede agli impianti ed alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni ed i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti.
- 2.** Il Direttore generale dell' ARPA, con proprio atto, individua il personale che svolge le funzioni di cui al comma 1. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPA. Il Direttore generale può inoltre, con proprio atto, individuare fra tale personale chi deve disporre anche della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e ne fa proposta al Prefetto competente.
- 3.** Il personale di cui al comma 2 collabora con il personale del Corpo forestale regionale nell'attività di accertamento e repressione delle violazioni in materia ambientale.
- 4.** Il Direttore generale dell' ARPA predispone il programma annuale di attività, di cui all'articolo 11, per la parte relativa alla vigilanza ed ai controlli ambientali, sentito il Direttore regionale delle foreste.